

CONVENZIONE OPERATIVA

Art. 3 Accordo quadro ARSIAL – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (di seguito DAFNE) approvato con Delibera CdA n. 65 del 18.12.2019.

CUP F85B18003830009

Studio del comportamento alimentare del Pony di Esperia nelle comunità vegetali ad Ampelodesmos mauritanicus

TRA

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (d'ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del Direttore Generale dott. Maurizio Salvi nato a (omissis) e domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma – P. IVA 04838391003.

E

Il DAFNE – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (d'ora innanzi denominato «DAFNE»), con sede legale in via S. Maria in Gradi n.4 e sede operativa in Via S. Camillo de Lellis snc, 01100 Viterbo _ C.F. 80029030568, P.Iva 00575560560, rappresentato dal Direttore, Professore Nicola Lacetera, nato a (omissis) C.F. (omissis), domiciliato per la carica presso la sede del DAFNE

PREMESSO CHE:

- ARSIAL e DAFNE hanno stipulato in data 18.12.2019 un Accordo-Quadro con cui *“si impegnano a collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nell'attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone del Lazio, di interesse agrario e con i conseguenti Piani Operativi Annuali, si propongono di approfondire l'attività di censimento, caratterizzazione genetica, biochimica, e morfologica delle predette risorse ed altre attività finalizzate alla loro tutela, conservazione e valorizzazione.*

- l'art. 2 del predetto Accordo - Quadro prevede che *“le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate.*

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a) attività da svolgere*
- b) obiettivi da realizzare*
- c) termini e condizioni di svolgimento*
- d) tempi di attuazione*

e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;”

- Il Pony di Esperia è una delle razze autoctone del Lazio, a ridotta diffusione e ad alto rischio di erosione genetica, iscritta nel Registro Volontario Regionale tenuto da ARSIAL e tutelata dalla L.R. 15/2000 della Regione Lazio, che ha il proprio areale di riferimento sulla catena degli Ausoni – Aurunci nel sud del Lazio;
- trattasi di una razza adattata ad ambienti in quota interessati da condizioni estreme sia sotto il profilo climatico (gelo invernale, siccità estiva) che alimentari (pascoli xerofitici) che ne hanno, nei secoli, esaltato la frugalità e la resistenza alle avversità;
- gli areali di riferimento sono caratterizzati dalla presenza di *Ampelodesma mauritanicus*, che fino al secondo dopoguerra veniva raccolto (“stramma”) per lavorazioni locali di beni di autoconsumo (cordami, stuoie, scope, ecc.) ed oggi definitivamente soppiantata da materiali sintetici, che nei periodi estivi offre facile innesco alla propagazione di incendi dolosi, massimamente ricorrenti sui versanti esposti ai venti marini;
- l’*Ampelodesma* viene pabulato dal Pony di Esperia negli stadi giovanili della pianta, contenendone lo sviluppo ad una altezza minima e tale da non propagare le fiamme in estate; tale evidenza, se associata ad un buon valore nutrizionale, potrebbe garantire l’impiego del Pony di Esperia in chiave ambientale ed in funzione antincendio;

sulla scorta di tali presupposti, con la presente convenzione operativa ARSIAL e DAFNE intendono collaborare al progetto di ricerca, allegato alla presente convenzione, denominato **“Studio del comportamento alimentare del Pony di Esperia nelle comunità vegetali ad *Ampelodesmos mauritanicus*”**

CONSIDERATO CHE

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente

- dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell'art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
 - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
 - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse;
 - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa e le considerazioni sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto e durata

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste nel progetto di ricerca – allegato alla presente convenzione - denominato “Studio del comportamento alimentare del Pony di Esperia nelle comunità vegetali ad *Ampelodesmos mauritanicus*” per verificare la possibile valorizzazione in funzione ambientale del Pony di Esperia, che viene attualmente destinato alla produzione di carne, ma la cui taglia ridotta (brachizzazione indotta dal contesto ambientale estremo) non garantisce rese alla macellazione e performance produttive paragonabili a quelle di altre razze equine selezionate; qualora fosse dimostrata la valenza del Pony di Esperia nel contenere specie erbacee ad elevata funzione di innesco, tra cui l'ampelodesma, si potrebbe valutarne su vasta scala le potenzialità

d'impiego sui versanti massimamente esposti all'azione del fuoco.

Le conoscenze che verranno acquisite potranno destare interessi agronomico-produttivi nei confronti del patrimonio zootecnico autoctono oggetto di studio e generare opportunità economiche significative per il territorio.

Termini e condizioni di svolgimento

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 luglio del 2021, potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 3

Coordinamento ed esecuzione dell'attività

Coordinamento

L'attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:

- per ARSIAL: dott.ssa Alessandra Macciocchi
- per DAFNE: prof. Bruno Ronchi

I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l'effettiva attività svolta; ARSIAL validerà la richiesta di rimborso per il ristoro delle spese sostenute da parte del DAFNE secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all'art. 4.

Modalità di esecuzione

L'Agenzia garantisce in primo luogo la messa a disposizione gratuita di idonee superfici per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi presso l'azienda Pelliccia sita in comune di Itri (LT) ed ogni eventuale adempimento amministrativo connesso; nel corso delle attività supporterà con una unità dedicata le attività del DAFNE e svolgerà attività di animazione e divulgazione dei risultati sia presso le comunità locali conservatrici del patrimonio genetico autoctono oggetto di studio sia presso Enti pubblici ed Autorità ambientali.

DAFNE provvederà allo svolgimento delle attività previste per come dettagliatamente descritte nel progetto, allegato al presente atto.

In particolare, saranno oggetto della collaborazione ricerche nel campo della zootecnia estensiva e della geobotanica, per le quali il DAFNE ha già prodotto diverse pubblicazioni. Per l'esecuzione delle ricerche verranno utilizzati dati del gruppo di ricerca del DAFNE e di ARSIAL. L'attività oggetto del contratto si articolerà in n. 2 fasi (descritte nell'Allegato tecnico) ed al termine di ciascuna si svolgerà una valutazione dei risultati in collaborazione tra DAFNE e ARSIAL.

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato nelle seguenti attività:

1. stima del valore nutrizionale dell'ampelodesma a diversi stadi fenologici (giovane ricaccio, prefioritura, spigatura, senescenza);
2. stima dell'appetibilità della specie da parte del Pony di Esperia a diversi stadi fenologici (giovane ricaccio, pianta adulta) e con diversi carichi di pascolo.

Art. 4

Oneri del progetto e modalità di rimborso

Definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione

Per la realizzazione del progetto, oggetto della presente convenzione, Arisial corrisponderà al DAFNE **€ 24.988,00** a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per le singole attività tecnico-scientifiche dettagliatamente riportate nel progetto, allegato al presente atto.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. ARSIAL si impegna ad erogare la quota di contributo a favore di DAFNE entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle note di debito e con le modalità di seguito indicate:

- **Prima anticipazione:** l'importo di **€ 10.000,00** verrà erogato come anticipazione per l'avvio del progetto, alla stipula della convenzione operativa.
- **Seconda anticipazione:** l'importo di **€ 7.500,00** verrà erogato su richiesta del DAFNE, previa rendicontazione delle spese effettuate con la prima anticipazione e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
- **Saldo:** pari a **€ 7.488,00** a conclusione delle attività progettuali, riportate in una dettagliata relazione tecnico scientifica finale con i risultati ottenuti e corredata dalla rendicontazione generale delle spese effettivamente sostenute, da presentare entro il 2021.

In caso di proroga, fermo restando gli importi fissati, il rimborso spese e le modalità di erogazione dello stesso saranno successivamente indicati con atto scritto e sottoscritto da ambo le parti.

DAFNE concorderà con ARSIAL la documentazione da produrre per la formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie conformemente al Reg. (UE) 1305/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 147/2016 del 5 aprile 2016 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura n. G03831 del 15.04.2016; sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto e inerenti a:

- spese per personale dipendente;
- assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- missioni;
- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
- consulenze;

La presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del DAFNE.

Art. 5 Controversie

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. In caso di mancata risoluzione amichevole è competente in via esclusiva il TAR del Lazio.

Art. 6 Proprietà ed utilizzazione dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza. Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, con l'obbligo di notiziare l'altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l'altra Parte. Tuttavia, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto dei nomi e/o dei loghi delle Parti per scopi pubblicitari.

Art. 7 Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti della presente convenzione garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8 Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 9 Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari,

da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 10

Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti si danno atto che la presente convenzione, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che viene assolta dal DAFNE con apposizione di contrassegno telematico.

Art.11

Norme finali

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra DAFNE e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

La presente convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per **ARSIAL**

Il Direttore Generale
(dott. Maurizio Salvi)

Per il **DAFNE**

Il Direttore
(Prof. Nicola Lacetera)